


N. 919/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 909/2010 R.G.** promossa dal:
COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, (C.F. 00108980830), rappresentato e difeso, per procura in atti e giusta deliberazione di G.M. n. 81 dell'8/07/2010 e determina sindacale n. 52 del 13/07/2010, dall'avv. Vincenzo Amato, presso lo studio del quale, sito in Patti (ME), via Marco Polo n. 89, è elettivamente domiciliato;

Attore opponente –

CONTRO

MUSCARÀ Filippo, nato a Sant'Angelo di Brolo (ME) il 16.08.1969, (C.F. MSCFPP69M16I283U), elettivamente domiciliato in Brolo (ME), presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

Convenuto opposto –



OGGETTO: *opposizione a decreto ingiuntivo n. 126/2010 emesso dal Tribunale di Patti in data 14.06.2010, notificato il 29.06.2010;*

CONCLUSIONI

All'udienza del 19 luglio 2022, svoltasi, come da decreto del 22.5.2022 con le modalità di cui all'art. 221 comma 4 Legge n. 77 del 17.07.2020, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Comune di Sant'Angelo di Brolo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2010, emesso dal Tribunale di Patti il 14/06/2010 e notificato il 29/06/2010, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale, come previsto dal disciplinare di incarico del 30.06.1998 e, nel merito, asseriva di non essere debitore delle somme oggetto di ingiunzione oltre a rilevare la mancanza dei presupposti per la configurabilità di una valida obbligazione a carico dell'ente comunale per violazione dell' art. 191 T.U.E.L. in tema di impegno contabile e copertura finanziaria.

Con comparsa depositata il 5.1.2011, si costituiva in giudizio il geom. Filippo Muscarà, chiedendo il rigetto delle domande *ex adverso* proposte perché infondate e instando per la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto.





Con ordinanza del 16.2.2012, veniva rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e, alla successiva udienza del 18.6.2012, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c.

Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. dell'epoca la rinviava per la precisazione delle conclusioni.


Sennonché, dopo una serie di rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento come richiesti dalle parti (vedi verbali delle udienze del 5.10.2018 e del 7.05.2019; udienza del 27.09.2021 (note di trattazione scritta), le trattative non si perfezionavano e, pertanto, come accennato, all'udienza del 19.7.2022, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. Occorre, preliminarmente, vagliare l'eccezione di incompetenza formulata dall'ente opponente a detta del quale, nell'art. 9 del disciplinare per il conferimento dell'incarico del 30 giugno del 1998, è stata espressamente convenuta dalle parti la devoluzione ad apposito Collegio arbitrale di tutte le controversie inerenti alla liquidazione dei compensi del geom. Muscarà previsti per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, relativamente ai lavori di *"urbanizzazione consistenti nella costruzione della rete fognante nelle zone San Silvestro, Scarapulli, S. Antonio versante Est"*.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Invero, l'art. 9 del predetto disciplinare di incarico, sottoscritto dalle parti, prevede espressamente che "






Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via Amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui ha notificato il provvedimento Amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amm.ne tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio Legislativo e legale della Regione con la qualifica di Avvocato, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

A tal proposito, è opportuno rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità: *“Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi”* (Cassazione civile sez. VI del 24/09/2021 n.25939).

Nella specie, peraltro, non può ritenersi – come afferma il geom. Muscarà – che la controversia sui compensi del professionista non fosse stata definita in via amministrativa e ciò alla luce della produzione





documentale in atti e, in particolare, della nota del RUP del 27-10-2008 con la quale si comunicò al professionista anche che:

In riscontro alla nota prot. n° 9982 del 01.10.2008 con la quale si trasmette parcella vistata e fattura n° 05/2008 relativa all'espletamento attività di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 494/96, "Incremento per adeguamento del piano c del fascicolo, art. 5/1/b, a seguito di Perizia di Variante ", inerenti i lavori in oggetto, si ritiene dover rilevare che l'importo della suddetta parcella supera abbondantemente la percentuale del 3% prevista dalla vigente normativa riguardante le competenze tecniche relative alla sicurezza per l'intervento in oggetto, e che tali prestazioni devono obbligatoriamente rientrare nella suddetta percentuale, adeguata rispetto al progetto principale, mediante la redazione della Perizia di Variante c Suppletiva, a conoscenza della S.S. .

Ora al di là della successiva nota del RUP del 10.2.2011, a titolo di chiarimenti resi quando già il presente giudizio era in corso, la precitata nota del 27 ottobre 2008 e il contenuto della stessa appaiono idonei a integrare i requisiti di un esplicito diniego alla liquidazione dei compensi per l'ammontare richiesto, con conseguente avveramento della condizione prevista dall'art. 9 per il deferimento della controversia alla terna arbitrale.

Inoltre, non coglie nel segno l'eccezione di vessatorietà della precitata clausola.

Ora, secondo quanto disposto dall'art. 1341, comma II, c.c. *“ In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”*.



Tuttavia, è d'uopo richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui *“E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 2294/2001 e, da ultimo, Cass. n. 26333/2011, ord.), che possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali **sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti**, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre **non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale**, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.”* (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6753 del 19 marzo 2018).

In relazione alla vicenda in esame, la convenzione stipulata tra le parti non contiene caratteri tali da far presumere che il regolamento contrattuale ivi previsto fosse rivolto alla disciplina di una serie indefinita di rapporti fra le parti anzi esso appare diretto a regolamentare un singolo e specifico rapporto negoziale. Per di più, stante la natura dell'affidamento conferito per specifiche esigenze tecniche e *l'intuitus personae* che lo connota, nulla autorizza a ritenere che l'accordo in questione non fosse



stato stipulato a seguito di una trattativa tra le parti, dovendosi, altresì, tener conto che *“Allorquando un committente, in funzione della realizzazione di un'opera, predisponga, per la stipulazione con i vari appaltatori delle distinte parti o dei distinti servizi occorrenti, un regolamento contrattuale con clausole di identico contenuto, **la stessa finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che ci si possa trovare in presenza di contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. e meritevoli della tutela di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ., mancando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti”***. Se, come nel presente caso, il regolamento contrattuale è rivolto alla realizzazione di un'opera specifica, non può che mancare l'estremo della predisposizione del regolamento stesso per la disciplina di una serie indefinita di rapporti” (Corte Appello Brescia sez. I, 21/02/2019, n.327); circostanza – ovvero la realizzazione da parte del professionista di un incarico specifico e di una prestazione specifica – che ricorre nel caso in esame.

Né, ancora, può predicarsi che, l'eventuale modifica degli importi previsti nella convenzione possa porre nel nulla l'efficacia della clausola compromissoria, atteso che, per un verso, tale soluzione appare estranea alla volontà espressa della parti di devolvere ad un Collegio arbitrale la definizione di *“tutte”* le controversie sulla liquidazione dei compensi derivanti dall'attività professionale svolta e, soprattutto, per altro verso, rileva che il precitato disciplinare (in sé considerato) non stabilì un importo predeterminato dei compensi spettanti al prestatore d'opera, rimettendosi, infatti, alla determinazione del *quantum* sulla base





delle tariffe professionali vigenti, come da art. 5 a tenore del quale:

L'onorario per lo studio e la redazione del Piano di Sicurezza e di coordinamento e per l'espletamento della prestazione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sarà desunto dalle vigenti tariffe professionali, previa approvazione della parcella da parte del Collegio dei Geometri.

Vero è però che, nella deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 1998, si fa riferimento a una spesa di £ 106.353.239 (comprensiva di IVA e oneri connessi) per competenze tecniche, ma, in ogni caso, la successiva riduzione dell'importo di cui alla delibera n. 224/1998 non è idonea a mutare i termini degli accordi fra le parti.

Detto altrimenti, tale modifica dell'importo dovuto non sarebbe idonea a porre nel nulla né la convenzione stessa né la clausola compromissoria poiché non avrebbe avuto la capacità di innovare il rapporto contrattuale ma tutt'al più lo avrebbe integrato, quanto alla fase di determinazione dei compensi e, quindi, alla fase esecutiva ossia di adempimento dell'obbligazione cui è tenuto il soggetto committente.

Quel che rileva, infatti, non è il singolo aspetto del rapporto ma il rapporto nel suo complesso.

D'altro canto, la clausola compromissoria, quale contratto ad effetti processuali (per tale definizione v. Cass. n. 22608/2011; Cass. n. 18134/2013; Cass. n. 8868/2014) con cui le parti assumono l'obbligo di deferire agli arbitri le eventuali controversie nascenti da un contratto, tra loro insorte, ha carattere autonomo rispetto al rapporto sostanziale al quale si



riferisce, anche qualora tale clausola sia contenuta nel contratto da cui potranno nascere le ipotizzate controversie: in tal senso depone espressamente il comma 2 dell'art. 808 c.p.c.

In ogni caso, a tacer d'altro, soccorrerebbe l'art. 808 *quater* c.p.c. a tenore del quale *"Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

La Corte di Cassazione ha chiarito sul tema che *"In tema di arbitrato, il favor per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c., si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass. n. 22490 del 2018)"* (Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n.25939).

Inoltre, la giurisprudenza di merito ha affermato che: *"In tema di interpretazione della clausola arbitrale, l'art. 808 quater c.p.c. stabilisce che nel dubbio la clausola va interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto in cui la convenzione si riferisce. Tale valenza omnicomprensiva della clausola arbitrale opera solo se la stessa clausola non esprima una volontà contraria. Parimenti, l'interpretazione della clausola sulla base della volontà dei compromettenti, anziché limitata al senso letterale della parole opera con riferimento all'individuazione nella clausola arbitrale di fattispecie astratte o definizioni giuridiche generiche, ossia tutte le volte in cui l'individuazione della portata della clausola presupponga*





necessariamente un'interpretazione del suo ambito applicativo” (Corte appello Napoli sez. I, 09/09/2022, n.3718).

In sintesi, quale che sia la visuale scelta per esaminare la *res controversa*, l'eccezione preliminare dell'ente comunale appare fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per essere la controversia assoggettata alla specifica previsione di cui alla clausola compromissoria voluta dalle parti che vanno quindi rimesse al Collegio arbitrale che, ricorrendone i presupposti, dovrà essere formato secondo l'iter previsto dall'art. 9 sopra citato.


Ogni questione di merito è assorbita.

3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va applicato il principio della soccombenza dell'opposto e le spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari ex D.M. n. 55/14, aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

A tal proposito, va precisato che *“il dovere per il giudice di applicare di regola (ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché -come nel caso di specie- la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione”* (Tribunale Busto Arsizio sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020, n.305).

Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto, della controversia definita in punto di rito.





3.1. Non si ritengono ricorrenti i presupposti della mala fede o della colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella condotta di parte opposta.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo nella causa n. **919/2010**

R.G., ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

1. In accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Sant'Angelo di Brolo:

Revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2010 emesso dal Tribunale di Patti in data 14.06.2010, per essere la controversia deferita al Collegio Arbitrale di cui all'art. 9 del disciplinare di incarico del 30.06.1998;

2. Condanna Muscarà Filippo al pagamento, in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, in persona del Sindaco *p.t.*, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.906,00, per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) come per legge.
Patti, 10 novembre 2022

Il Giudice

Dott. Gianluca Antonio Peluso

Arbitrato in Italia

